

Sentenza n. 3 – del 22 marzo 2024

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO

composta dai membri:

Avv. Enrico Valentini – Presidente

Avv. Augusto Di Marziantonio – Componente

Avv. Gianluca Simeoni – Componente

Riunitasi presso la sede FISR il giorno 22 marzo 2024 per deliberare in ordine al ricorso presentato in data 6 marzo u.s dall'Avv. Mario Giorgio Bergamo per conto della A.S.D. Cittadella Hockey avverso la sentenza n. 9 del 29/02/2024 del Giudice Sportivo Nazionale Hockey in line;

FATTO

La ASD CITTADELLA HOCKEY ha impugnato la decisione del G.S.N. in epigrafe, chiedendone l'annullamento per improcedibilità ed inammissibilità della segnalazione trasmessa a detto Giudice dalla ASD Tergeste (ricorso prova TV), con cui venivano evidenziati asseriti episodi di violenza di giocatori della ricorrente avvenuti nel corso della gara tenutasi tra le rispettive compagini in data 24 febbraio 2024. La medesima ricorrente deduceva, in particolare, che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la segnalazione in oggetto perché comunicata oltre il termine previsto dall'art. 69, comma 1, R.G.D. e comunque alla luce della normativa contenuta nell'art. 70, commi 1 e 4 bis, R.G.D..

DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento per l'assorbente motivo che la segnalazione de qua si appalesa tardiva in quanto, come risulta per tabulas, è stata trasmessa a mezzo pec di lunedì 26 febbraio 2024 ore 12.25 e, quindi, oltre il termine delle ore 12.00 del giorno seguente a quello dello svolgimento della gara - svoltasi il sabato precedente - o, se festivo, del primo giorno utile, così come disposto dall'art. 69, comma 1, R.G.D a pena di inammissibilità. Il diverso termine previsto dall'art.70, comma 4 bis, non risulta applicabile al caso de quo in quanto tale disposizione contempla filmati provenienti da organi ufficiali della Federazione, requisito che non

possiede il video allegato alla segnalazione in oggetto.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, in accoglimento del primo motivo del ricorso, ritenuto assorbente, dichiara la nullità della decisione impugnata.

Dispone la restituzione integrale della tassa di reclamo.

Manda il fascicolo alla Procura Federale affinché valuti l'esistenza o meno di profili di responsabilità dei tesserati Calore Elia e Sambugaro Nicola.

F.to Avv. Enrico VALENTINI - Presidente

F.to Avv. Augusto DI MARZANTONIO - Componente

F.to Avv. Gianluca Simeoni - Componente